




# Piano Azione Flag Trapanese

Statuto Fondazione  
Aggiornato con Atto Pubblico  
del 27 Settembre 2016



**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**"TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE"**

**Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Torri e Tonnare del Litorale Trapanese" con sede a Trapani. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito della Regione Siciliana, nonché in ambito nazionale ed internazionale.

La Fondazione, in relazione ad esigenze dettate dalle normative di finanziamento del proprio piano di sviluppo, come dettate dalla normativa europea e/o nazionale e/o regionale, assicura la adeguata partecipazione, anche a livello decisionale, delle componenti di partenariato attivo di progetto aderenti al programma di sviluppo.

**Articolo 2 - Scopi**

La Fondazione si propone i seguenti scopi:

- preservare e incrementare l'occupazione nella zone di pesca costituita dal comprensorio territoriale dei Comuni aderenti alla fondazione sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nella zona in riferimento ai problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;
- mantenere la prosperità economica e sociale di tale zona e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.

Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione:

- a) attua strategie di sviluppo locale innovativa e di qualità, basate su un approccio bottom-up, che deve presentare le seguenti caratteristiche:
  - essere coerente con le esigenze del settore pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;
  - mantenere o incrementare l'occupazione nelle zone di pesca, sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale;
  - dimostrare la propria sostenibilità sociale, economica e ambientale mediante azioni capaci di innescare processi di sviluppo che siano duraturi nel tempo;
  - essere complementare e sinergica rispetto agli interventi finanziati dagli altri Fondi comunitari con riferimento alla riconversione delle attività di pesca, alla valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca.

**Articolo 3 - Attività direttamente connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- usufruire di contributi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;
- usufruire di contributi e donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche;
- svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali che si rendessero necessarie o semplicemente utili al suddetto fine;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 4 - Vigilanza**

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai membri fondatori in sede di atto costitutivo, e successivamente dai membri che entreranno a far parte della compagine fondativa;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Articolo 6 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dalla Comunità europea, dallo Stato, dalle Regione Siciliana, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai membri.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 7 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 01 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso.

Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario, accompa-

gnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti devono essere depositati presso la sede sociale a disposizione di tutti i Fondatori nei dieci giorni precedenti la data fissata per l'assemblea di approvazione.

Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta dell'Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere trasmesso, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, ai competenti organi di vigilanza.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega, dal Coordinatore del Comitato Tecnico e dal Responsabile Amministrativo in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 8 - Membri della Fondazione**

Possono essere membri della Fondazione i soggetti pubblici, le imprese e i soggetti della società civile, che manifestano l'interesse a partecipare alla concertazione di un piano di sviluppo ovvero, a essere parte attiva di una singola progettualità, coerente con le finalità e lo scopo della Fondazione.

In funzione delle specificità richieste per la presentazione e/o l'attuazione del singolo piano di sviluppo e/o di un singolo progetto i Membri della Fondazione potranno essere oggetto di diverse classificazioni in relazioni alle quali, di volta in volta, potranno anche essere garantite specifiche rappresentanze nell'ambito degli organi della Fondazione.

#### **Articolo 9 – Adesione alla Fondazione**

Il regolamento interno della Fondazione disciplina la procedura di richiesta di adesione alla Fondazione. In ogni caso, l'esercizio delle prerogative di Membro della Fondazione rimane sempre condizionato all'avvenuto integrale versamento del conferimento sottoscritto.

#### **Articolo 10 – Il partenariato attivo**

La Fondazione, in via ordinaria, predispone ed attua i propri progetti con il supporto dei propri Membri che, pertanto, compongono (per ciascun piano/progetto) il **partenariato attivo**.

La Fondazione, secondo le finalità perseguite con il singolo piano/progetto, si riserva la facoltà di coinvolgere in fase di attuazione uno o più soggetti pubblici e/o privati appartenenti al partenariato attivo, denominati **Partner operativi**. Il coinvolgimento, in questo caso, potrà avvenire sulla base di una specifica convenzione scritta (Associazione Temporanea di Scopo), che, in coerenza con le norme che disciplinano l'attuazione dello specifico piano/progetto e, segnatamente, delle norme in tema di spese ammissibili, disciplina i rapporti tra la Fondazione (Soggetto beneficiario) ed il/i Partner operativo/i.

#### **Articolo 11 - Il Partenariato di supporto**

Oltre che attraverso i rapporti con i propri Membri Aderenti, la Fondazione può intrattenere rapporti di partenariato anche con soggetti NON aderenti, i quali, in quanto portatori di interessi rilevanti (stakeholder), mediante espressa manifestazione di volontà, hanno di-

chiarato di voler supportare la Fondazione nelle fasi di concertazione ed attuazione di un piano di sviluppo e/o di un determinato progetto, esercitando funzioni consultive e/o di controllo. L'insieme di questi soggetti costituisce il **partenariato di supporto** del singolo piano e/o progetto che partecipano alle attività di concertazione e/o attuazione, secondo quanto specificato nell'ambito del singolo piano/progetto.

#### **Articolo 12 - Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza assoluta dei componenti, l'esclusione dei membri per i seguenti motivi:

1. grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
2. morosità;
3. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
4. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
5. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
6. gravi e reiterate violazioni del regolamento organizzativo.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I membri pubblici possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica statutaria, il membro pubblico che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

L'esclusione o il recesso non determina alcun diritto alla restituzione delle quote versate o alla liquidazione di quote del patrimonio.

#### **Articolo 13 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente;
- d) l'Assemblea;
- e) il Revisore dei Conti;

La titolarità di organi monocratici e/o la partecipazione agli organi collegiali della Fondazione, sia tecnici che di amministrazione, ad eccezione del Revisore dei conti, è onorifica; essa dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

Ove richiesto e/o opportuno in funzione a specifiche esigenze di attuazione di uno o più piani/progetti, la Fondazione (in aggiunta agli organi statutari di cui alle precedenti lettere da a) ad e)), con espressa delibera del Consiglio d'Amministrazione che ne approva il regolamento di funzionamento, potrà istituire uno o più **Forum del Partenariato** (uno per ciascun piano/progetto attivo), cui avranno diritto a partecipare tutti i partner interni ed esterni che vantano specifici interessi (stakeholders).

La prima nomina degli organi della Fondazione avverrà in sede di costituzione.

#### **Articolo 14 - Consiglio d'Amministrazione**

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 15 (quindici) componenti, il cui numero e la cui composizione sarà determinata con specifica delibera del CdA stesso tenendo conto delle necessità indotte dall'esigenza di garantire nella struttura di *governance* il bilanciamento di specifiche rappresentanze per le procedure di concertazione e/o attuazione di un piano/progetto.

I membri del Consiglio restano in carica per tre esercizi sino all'approvazione del rendi-

conto del terzo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- approvare lo schema di bilancio di previsione e di rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea;
- fissare il valore minimo delle quote da versare da parte dei membri e stabilire i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto;
- attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti di specchio valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio provvede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri a:

- nominare il Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti nei limiti di cui all'articolo 7 del presente Statuto. Nel caso in cui il numero dei componenti del CdA dovesse essere superiore a 5 (cinque), potrà essere nominato un Comitato Esecutivo, composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri. Sono componenti obbligatori del Comitato Esecutivo il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio ha potestà regolamentare nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto in merito alle modalità di gestione della Fondazione e di ammissione di nuovi membri. Ha, inoltre, potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed, in particolare, di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

### **Articolo 15 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato almeno con tre giorni di preavviso. Per comprovati casi di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

### **Articolo 16 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal vice Presidente.

### **Articolo 17 – Regolamento interno.**

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ma anche in relazione ad esigenze particolari connesse con l'attuazione di piani e/o progetti, il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento con il quale regola le principali procedure gestionali per il funzionamento della Fondazione e/o per l'attuazione di piani e/o progetti quali, a titolo indicativo:

- disciplina inerente la modifica della sede legale e operativa della Fondazione ed eventuali altre sedi operative territoriali;
- le procedure di adesione alla Fondazione;
- le modalità di partecipazione dei partner e dei soci alle attività di attuazione del Piano di Sviluppo Locale.
- l'organigramma funzionale del Gruppo di Azione Costiera in relazione all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
- il rispetto della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità;
- le procedure di tracciabilità e archiviazione dei documenti;
- le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione;
- le procedure per l'acquisizione di beni e servizi;
- le procedure per la pubblicazione dei bandi;
- le procedure per eventuali modifiche da apportare al Piano di Sviluppo Locale;
- le misure tese ad evitare conflitti di interesse e incompatibilità.

### **Articolo 18 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i membri e dagli eventuali Partecipanti Onorari, nella qualità di uditori senza diritto di voto, e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Essa deve essere convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta almeno la metà dei membri.

In caso di inerzia del Presidente ovvero, del Vice Presidente ricorrendo l'assenza o l'impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Revisore dei Conti.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea, previa sua ratifica della delibera consiliare con la quale viene definito il numero dei consiglieri, spetta il compito di eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea spetta inoltre il compito di approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario e di nominare il Revisore dei Conti il cui eventuale compenso sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti e le disponibilità economiche della Fondazione.

### **Articolo 19 - Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti, che dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, vigila

sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

#### **Articolo 20 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Trapani.

#### **Articolo 21 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 22 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: dott. Vito Damiano, Saverio Camilleri Notaio